

ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

Ente di Diritto Pubblico (O.L.C.P.S. 13/9/1946 n.233)

DELIBERAZIONE N. 51/98

Oggetto: Accertamenti attività professionale degli iscritti nell'ambito delle medicine complementari:(Omeopatia, Agopuntura, Fitomedicina)

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurgi e degli Odontoiatri, nella riunione del 4 marzo 1998;

- **Vista** la propria precedente delibera costitutiva di un gruppo di lavoro per le medicine cosiddette alternative, nonché i successivi provvedimenti di integrazione della relativa composizione;
- **Preso** atto delle risultanze di tale gruppo di lavoro, nonché della introduzione predisposta quale ulteriore chiarimento dell'attività svolta;
- **Accertata** l'esigenza .di riconoscere e disciplinare in qualche modo l'attività resa dagli iscritti nell'ambito delle discipline mediche complementari esaminate (**Omeopatia, Agopuntura, Fitomedicina**);
- **Tenuta** presente la necessità per l'Ordine di valutare, mediante esame delle singole posizioni, (titoli acquisiti ed esperienze professionali) e la preparazione degli iscritti operanti nei diversi settori;
- **Considerato** che a seguito di tale esame, o, se necessario, di eventuale completamento della formazione, potrebbe darsi luogo all'iscrizione dei sanitari in appositi distinti Registri da porre a disposizione degli utenti;
- **Sottolineato** che non si intende con la presente effettuare alcuna valutazione scientifica, ma solo una cosciente e propositiva presa d'atto di condotte terapeutiche già esistenti, con l'intento di meglio coordinare i rapporti tra le diverse forme di medicina, le scelte terapeutiche e il consenso informato dei pazienti;

Visti il D.L.C.P.S. 13.9.1946, n. 233, il D.P.R 5.4.1950, n. 221

Sentito il parere favorevole del Direttore

DELIBERA

- **Approvare** e fare proprio il documento conclusivo del gruppo di lavoro sulle medicine complementari (Omeopatia, Agopuntura, Fitomedicina) e la relativa relazione introduttiva con le .modifiche apportate al testo originale;
- **Acquisire** tali atti come parte integrante del presente deliberato;
- **Dare** mandato al Presidente e al Segretario affinché, anche utilizzando per il momento il gruppo di lavoro già costituito, avvino le procedure necessarie per la pratica attuazione di quanto stabilito;
- **Autorizzare**, il Presidente a dare la necessaria pubblicità alla presente deliberazione, anche tramite il Bollettino dell'Ordine, affinché tutti gli iscritti interessati possano inviare le domande di iscrizione nel Registro relativo all'attività espletata.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(Dott. Luigi Pignataro) (Dott. Benito Meledandri)

ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

Ente di Diritto Pubblico (O.L.C.P.S. 13/9/1946 n.233)

Memoria per il Consiglio Direttivo

Oggetto: Conclusioni dei lavori del Gruppo di lavoro sulle
Medicine cosiddette alternative

L'attuale situazione della sanità in Italia ha certamente registrato un aumento di richieste da parte degli utenti, di interventi terapeutici di persone che utilizzano medicine diverse da quella cosiddetta ufficiale, e per questo definite, anche a livello europeo, "non convenzionali". Tale situazione, per la quale si registra una mancanza di precisa disciplina sia per l'esercizio della relativa attività, sia per la formazione degli operatori, merita una particolare attenzione da parte dell'Ordine, nell'interesse prevalente dell'utenza e, in via secondaria ma non meno importante, dei propri iscritti in possesso delle lauree riconosciute per l'esercizio dell'attività medica; Un primo rilevante intervento in materia si è avuto con la Riunione di Studio del 26 ottobre 1996 del Consiglio Nazionale della F.N.O.M.C. e O. su "Altra Medicina: Pratica complementare o alternativa alla Medicina?". Dal complesso degli interventi e dalle conclusioni tratte dalla stessa riunione è emerso il preciso orientamento di considerare "atto del medico" l'intervento clinico-terapeutico, comunque effettuato nelle varie discipline, con la precisa finalità di risolvere il problema fisico

denunciato dal paziente. Si deve per altro aggiungere che la mancanza di norme in materia non consente, allo stato delle cose, di prevedere alcun divieto o limitazione nei confronti di detti interventi terapeutici. Da qui l'esigenza primaria di affermare con decisione che l'esercizio di tutte le medicine alternative o complementari deve essere riservato esclusivamente ai laureati in Medicina e Chirurgia, o, per quanto attinenti la specifica attività, in Odontoiatria. In secondo luogo, si evidenzia l'opportunità che la formazione nelle specifiche discipline sia effettuata nel rispetto delle esigenze di una esauriente conoscenza teorica della materia trattata, accompagnata da un programma di esercitazioni pratiche, nonché nella più corretta convinzione di porre il paziente in condizione di valutare ed approvare consapevolmente la scelta effettuata, dopo che il medico, dal canto suo, ha valutato, sulla base della propria preparazione, la terapia più confacente alla soluzione del problema fisico sottopostogli. A questo punto deve ribadirsi che, pur essendo alcune delle pratiche in questione notevolmente diffuse sia in Europa che in Italia, manca una normativa che disciplini durata e contenuti dei Corsi al termine dei quali viene rilasciato un diploma. Anzi, si deve sottolineare come per i corsi attualmente esistenti in merito a ciascuna delle discipline in argomento si riscontrino una notevole disparità di organizzazione e di programmi di studio. Ne consegue la ragionevole certezza che Diplomi formalmente identici, abbiano invece contenuti sostanzialmente diversi.

Orbene va detto che in Europa (e nel mondo) operano Scuole organizzate sui criteri e metodi diversi, tant'è che esistono numerose raccomandazioni ufficiali (tra cui la risoluzione del Parlamento Europeo del 29.5.1997) che invitano gli Organi comunitari ed i singoli Governi ad emanare le normative necessarie per ordinare la materia. Al momento risulta che anche in Italia è stata presentata una proposta di legge (Camera dei Deputati n. 3891 del 19.6.1997) sul cui esito non si hanno elementi di giudizio concreti. Ciò impone la necessità di immediati interventi, anche perché - sulla spinta di una domanda di formazione sempre più insistente - iniziative di tipo privatistico stanno occupando gli spazi lasciati vuoti dal legislatore e propongono soluzioni didattiche che, pur ricalcando gli orientamenti del Gruppo di lavoro istituito dal Consiglio dell'Ordine, non sempre rispondono ai necessari criteri di omogeneità culturale e di obiettività.

In proposito è doveroso aggiungere che il numero di medici che si occupano di "altre medicine" è in Italia in costante aumento ed, in particolare, nella provincia di Roma esso è stimato intorno alle 1500 unità. Parimenti sembra essere in aumento anche il numero delle persone che si rivolgono a questi professionisti, rendendo sempre più opportuna una regolamentazione, anche al fine di orientare la futura attività di alcuni neolaureati tuttora in cerca di occupazione stabile. Di qui la necessità di prevedere una sorta di sanatoria per annotare, a seguito di istanza documentata, in un apposito Registro dell'Ordine, quei medici in possesso dei necessari requisiti, che esercitano una delle attività di cui trattasi. Ove, invece, dall'esame della documentazione fatta pervenire ed esaminata da un'apposita Commissione non risultasse acquisita la necessaria competenza e professionalità, l'Ordine si riserverebbe di chiedere l'integrazione degli atti o, al limite, un completamente delle conoscenze acquisite, mediante la frequenza ad appositi Corsi, se possibile, senza oneri suppletivi per gli interessati ma in ogni caso il più possibile contenuti nei costi.

Da ultimo, va aggiunto che l'ipotesi di una più attenta disciplina dei Corsi di formazione nelle medicine complementari, con la previsione di un rappresentante dell'Ordine che ne garantisca il pieno rispetto, insieme alla verifica della piena conoscenza dei rapporti con la medicina ufficiale ed alla esigenza di completa informativa e consenso informato per la terapia prescelta, sembra fornire un'ulteriore garanzia della serietà delle proposte e della conseguente formazione dei discenti.

Tutto ciò premesso, per l'eventuale adozione di una deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, si fa rinvio all'allegato documento nel quale il Gruppo di Lavoro ha tracciato le linee di disciplina e comportamento dell'Ordine per ciò che riguarda la OMEOPATIA, L'AGOPUNTURA e la FITOMEDICINA ed al quale sono state apportate lievi modifiche ritenute necessarie per le valutazioni dell'Ordine.

Via Giovanni Battista De Rossi, 9 - 00161 Roma Codice fiscale : 02604980587 Tel. 4417121 (8linee r.a.) fax 44234665

AGOPUNTURA

L' Agopuntura è una forma di terapia medica che si avvale della stimolazione di determinate zone cutanee per mezzo dell'infissione di aghi metallici con lo scopo di raggiungere un equilibrio da qualsiasi causa alterato.

Dal punto di vista orientale le malattie sono dovute ad un alterato equilibrio "energetico" delle due manifestazioni (lo YIN e lo YANG) dell'Energia dell'Universo, energia grazie alla quale noi viviamo e la cui anormale o difficoltosa circolazione nel nostro organismo genera lo stato morboso; gli aghi, infissi nei punti di affioramento dei canali energetici fanno sì che si ristabilizzi la normale circolazione energetica.

Dal punto di vista occidentale si suppone che l'Agopuntura provochi una stimolazione di neurocettori agendo per via diretta su delle terminazioni libere di fibre nervose; tramite detta stimolazione del sistema

nervoso periferico si ha la possibilità di agire (per via diretta, umorale o vascolare) su di un organo o apparato che frequentemente non è in relazione topografica o metamerica con il punto cutaneo stimolato. Prima di analizzare compiutamente l'attività di Agopuntura, intesa come tecnica terapeutica della Medicina Tradizionale Cinese (in seguito indicata con la sigla MTC) si vuol precisare che quest'ultima è un corpus medicum unico costituito da una sua propria anatomofisiologia, patologia, semeiologia, diagnostica e terapia.

Le tecniche terapeutiche della MTC oltre alla stimolazione degli agopunti (con gli aghi, con il calore, con la digitopressione, e con altri mezzi chimico-fisici e/o strumentali) comprende la somministrazione di farmaci propri della farmacopea cinese, l'uso di tecniche manuali e di massaggio (TUI NA), esercizi respiratori e di meditazione (QI GONG), attività motorie e ginnastica (TAI JI QUAN).

E' doveroso riconoscere che come la MTC, esistono e sono praticati altri sistemi medici appartenenti a tradizioni culturali diverse.

L'Agopuntura, eseguita sia seguendo il pensiero orientale che quello occidentale, è dunque una metodica terapeutica olistica che presuppone una metodologia clinica e diagnostica. Essa costituisce un atto medico in quanto è compito esclusivo del medico individuare la malattia tramite la diagnosi; definita la diagnosi il medico sceglierà la terapia e porrà la prognosi.

L'Agopuntura potrà essere esercitata da un medico "esperto" iscritto in un apposito "Registro".

E' ritenuto "esperto" in Agopuntura un medico che ha frequentato e conseguito il relativo diploma presso una Scuola di Formazione, dalle caratteristiche definite qui di seguito.

Il programma delle scuole di Agopuntura, ai fini dell'iscrizione dei diplomati nel Registro dell'Ordine dei Medici dovrà essere validato da una apposita Commissione, istituita presso lo stesso Ordine, ed il corso di base, deve avere le seguenti caratteristiche:.

1. Il corso deve essere costituito da un numero complessivo di almeno 360 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivisibili in più anni, con obbligo di frequenza.
2. Il passaggio agli anni successivi al primo è subordinato ad un test di verifica.
3. Per ottenere il diploma è necessario superare un esame finale in presenza della Commissione di Esame, che deve essere costituita da almeno un docente, dal responsabile didattico e da un rappresentante dell'Ordine dei Medici della città in cui si è svolto il corso. Il superamento dell'esame è accompagnato da un voto di giudizio.

Per il futuro ed eventualmente anche in relazione alla situazione europea dell'agopuntura, le caratteristiche saranno adeguate ai parametri medi degli altri paesi.

La Scuola di Agopuntura deve avere un direttore didattico che ha la responsabilità didattica della Scuola nei confronti dell'Ordine dei Medici.

Il direttore didattico deve essere un medico che ha conseguito il diploma in Agopuntura da almeno 10 anni, deve avere almeno 5 anni di esperienza didattica specifica e deve avere un adeguato curriculum professionale in Agopuntura. Suo compito è di scegliere i collaboratori e i docenti della Scuola, di cui ha la responsabilità.

Possono conseguire il Diploma in Agopuntura i laureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria, per le relative competenze professionali. Possono iscriversi alla Scuola anche gli studenti degli ultimi due anni del corso di laurea, previa approvazione del Direttore Didattico, che però conseguiranno il Diploma in Agopuntura solo dopo il conseguimento della laurea e dell'abilitazione professionale.

Specificità della didattica.

Con lo scopo di salvaguardare e integrare fra loro le due attuali tendenze interpretative dell'agopuntura (quella tradizionale orientale e quella riflessologica "occidentale") il programma didattico deve essere articolato in due sezioni:

programma A: secondo i canoni della medicina tradizionale cinese;

programma B: secondo i canoni della riflessologia e riflessoterapia.

L'indirizzo didattico della Scuola è completamente libero, ma detto indirizzo deve essere dichiarato all'inizio del corso; la Scuola s'impegna a rispettare il programma completo nelle due sezioni: darà maggior risalto ad una delle due sezioni secondo il proprio orientamento interpretativo, e s'impegna a trattare anche le basi dell'altra sezione. Considerando che l'Agopuntura è un atto medico e che deve essere appannaggio esclusivo del medico, è indispensabile che nelle lezioni si evidenzino anche ciò che concerne la "medicina convenzionale"; è necessario per il medico agopuntore porre innanzi tutto una diagnosi di malattia, e deve esporre in modo chiaro e inequivocabile le possibilità terapeutiche della "medicina convenzionale" e dell'Agopuntura valutate rispetto alla malattia in esame e alle capacità di risposta del paziente; il tutto deve essere anche desunto dalle indagini di laboratorio, da esami specialistici da accertamenti diagnostici e dallo studio comparato della sintomatologia, interpretata sia secondo i canoni della MTC che della neuroriflessologia. In un prosieguo di tempo l'Ordine curerà l'organizzazione di Corsi per la formazione di medici agopuntori "tutor".

Tali medici una volta esaurito il corso di formazione, saranno abilitati a curare il completamento della pratica degli altri agopuntori già diplomati direttamente su richiesta degli stessi o, se ritenuto necessario,

da parte delle Scuole. La figura del "tutor" si appalesa necessaria anche ai fini della corretta applicazione della legge 125/1997 relativa alla riservatezza dei dati.

I Corsi saranno organizzati d'intesa con le Università, con gli Istituti di ricerca accreditati con Istituzioni pubbliche, preposti alla formazione Post-Laurea, o da Enti Morali (ONLUS) se partecipati negli organismi Istituzionali di controllo, dai Dicasteri preposti alla formazione professionale nell'arte sanitaria (Ministeri della Sanità, della Università e della Pubblica Istruzione).

AGOPUNTURA IPOTESI DI SANATORIA

Presso l'Ordine viene istituito, e periodicamente aggiornato, un Registro in cui sono annotati gli iscritti all'Ordine stesso, che risultino aver documentato la pratica all'esercizio della agopuntura. L'inserimento in tale elenco, prima dell'eventuale emanazione di norme cogenti che meglio disciplinino l'attività in questione, verrà effettuato a domanda degli interessati e sulla base dell'accertamento di quanto segue:

1. Possesso di un diploma (o di equivalente titolo) rilasciato da una scuola specializzata il cui corso deve aver avuto le seguenti caratteristiche:

- obbligo di frequenza
- di norma almeno 300 ore di lezione - suddivise tra teoriche e pratiche
- esame finale

2. Curriculum scientifico risultante dalla valutazione comparata dei seguenti elementi: pubblicazioni, master o corsi di specializzazione, altre attività scientifiche riguardanti la formazione in omeopatia

3. Curriculum professionale relativo all'attività di agopuntura.

Le valutazioni di merito, sottoposte alle definitive decisioni del Consiglio Direttivo, saranno effettuate da un'apposita Commissione, costituita da iscritti all'Ordine in possesso delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche della materia, che valuterà la documentazione prodotta dagli interessati allegata alla domanda e riassunta nel modulo informativo predisposto dagli Uffici.

RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO-CHIRURGO ED ODONTOIATRA AGOPUNTORE L'ISTANZA ALL'ORDINE

- I medici che intendono esercitare l'attività di agopuntore e laureati da almeno cinque anni, debbono presentare apposita istanza all'Ordine, documentando sotto la propria responsabilità, di avere acquisito una specifica formazione professionale nell'agopuntura e allegando la documentazione prevista dalla regolamentazione emanata dall'Ordine

1) Requisiti e documentazione

a) curriculum formativo

E' condizione indispensabile aver frequentato una scuola della durata di non meno di tre anni, organizzata nell'ambito di un organismo associativo debitamente costituito con atto pubblico da non meno di quattro anni alla data del 31.12.1997; il piano di studio della scuola, ovvero del corso, deve comprendere un adeguato insegnamento ed addestramento in agopuntura, con speciale riferimento alla tecnica seguita; il certificato rilasciato dalla scuola deve attestare che il medico ha completato l'iter formativo, specificando la tecnica di agopuntura praticata ed il piano di studio seguito.

b) curriculum scientifico

Il curriculum scientifico riguarda le pubblicazioni edite, eventuali master o corsi di specializzazione seguiti (allegando le relative certificazioni) e le altre attività scientifiche praticate riguardanti la formazione in agopuntura.

c) curriculum professionale

Il curriculum professionale deve comprendere:

- l'attività di agopuntore esercitata in via preminente per un periodo continuativo di almeno cinque anni in strutture pubbliche o in regime libero professionale;
- l'indicazione di aver praticato l'agopuntura ad un congruo numero di pazienti in rapporto alla specifica tecnica praticata come risulta indicata nel curriculum formativo.
- l'indicazione di avere praticato l'agopuntura presso uno studio di altro medico chirurgo esperto nella stessa disciplina, indicando la durata e la pratica effettuata (allegando specifica dichiarazione in tal senso del titolare dello studio) per un minimo di 6 anni.

2) L'autocertificazione

L'attività di agopuntore eventualmente svolta nelle strutture o nei presidi pubblici - nell' ipotesi che non venga allegata certificazione rilasciata dai responsabili della struttura pubblica medesima - deve essere dichiarata dal medico, sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione. Analoga autocertificazione deve essere presentata dal medico che ha svolto l'attività di agopuntore in regime libero professionale. In questa ottica merita ricordare che le autocertificazioni hanno validità a tutti gli effetti e conseguentemente richiamano la responsabilità penale degli autori.

3) La valutazione dell'Ordine

Ai fini della valutazione della certificazione presentata dai medici per il riconoscimento dell'attività di agopuntore, è condizione indispensabile che siano rispettati quanto meno e contestualmente i su specificati criteri indicati alle lettere a) e c) del punto 1, relativi rispettivamente al curriculum formativo ed al curriculum professionale.

L'Ordine, comunque, si riserva in ogni momento la facoltà di verificare l'esattezza delle certificazioni esibite e delle dichiarazioni rilasciate.

LA FITOMEDICINA

La Fitomedicina, ove la fitoterapia è una branca essenziale, andrà esercitata da un medico esperto iscritto in un apposito elenco.

Per poter essere considerato esperto il medico deve avere frequentato una apposita Scuola di Formazione che rilascerà un diploma.

- Il Corso di Perfezionamento post-universitario in Fitomedicina dovrà avere un Direttore Didattico.
- Il Direttore Didattico dovrà avere responsabilità didattica verso l'Ordine dei Medici.
- Il Direttore Didattico deve avere valide e riconosciute esperienze di insegnamento.
- Il Direttore Didattico dovrà essere un medico di comprovata esperienza, non inferiore ai dieci anni di attività. Deve inoltre possedere titoli o specializzazioni che attestino la competenza farmacologica. Deve essere inoltre in possesso di pubblicazioni che ne attestino l'esperienza e la competenza.
- Compito del Direttore Didattico, in accordo con l'Ente, l'Istituzione che promuove il corso, è anche la scelta dei collaboratori e dei docenti della scuola. Di tali collaboratori e docenti ne è responsabile il Direttore Didattico.

I corsi di perfezionamento post-universitario in Fitomedicina possono essere promossi da Università, Istituti di Ricerca accreditati Enti Morali (ONLUS) con comprovata attività formativa e didattica che abbiano nei loro organi istituzionali o di controllo preposti alla Sanità ed alla Pubblica Istruzione.

I corsi debbono avere carattere nazionale al fine di proporre un armonico ed omogeneo *corpus didattico*.

- Al Corso di Perfezionamento post-universitario in Fitomedicina possono accedere e conseguire il relativo diploma:
- Laureati in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria, per le relative competenze professionali
- Studenti degli ultimi due anni del corso di laurea, previa approvazione del Direttore Didattico. In quest'ultimo caso, però, il relativo diploma in Fitomedicina potrà essere rilasciato solamente dopo il conseguimento della laurea e l'abilitazione all'esercizio professionale.

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA

La scuola deve avere le seguenti caratteristiche:

- Durata pluriennale con obbligo di frequenza
- Il corso comprenderà di almeno 300 (trecento) ore suddivise in lezioni teoriche e pratiche. Le 300 ore saranno ripartite negli anni di corso, con il 30 % di pratica
- Diploma: sarà rilasciato solamente dopo il superamento di un esame teorico-pratico, nonché dopo la presentazione di una tesi.
- Commissione d'esame: dovrà essere costituita da un rappresentante dell'Ordine Provinciale dei Medici dal Direttore Didattico della scuola, da almeno un docente del corso stesso. Al superamento dell'esame finale si assegnerà un voto di giudizio.
- Per il passaggio agli anni successivi al primo è necessario il superamento di un test di valutazione.

• DIDATTICA

L'indirizzo della scuola è il seguente:

La Fitomedicina e la fitoterapia, che non sono medicine alternative, vanno considerate come un atto medico, e solo al medico spetta il suo esercizio. E' infatti compito del medico porre la diagnosi della malattia e prendere misura della stessa. E' altresì necessario il consenso informato del paziente al quale il medico, in tutta onestà e con scienza e coscienza, dovrà esporre in maniera chiara ed inequivocabile le possibilità terapeutiche della medicina convenzionale e quelle della Fitomedicina. Il medico dovrà, inoltre, ove ritenga, utilizzare tutti quegli accertamenti diagnostici (radiologici laboratorio etc.) nonché avvalersi delle competenze mediche specialistiche.

FITOMEDICINA IPOTESI DI SANATORIA

Presso l'Ordine viene istituito, e periodicamente aggiornato, un Registro in cui sono annotati gli iscritti all'Ordine stesso, che risultino aver documentato la pratica all'esercizio della fitomedicina. L'inserimento in tale Registro, prima dell'eventuale emanazione di norme cogenti che meglio disciplinino l'attività in questione, verrà effettuato a domanda degli interessati e sulla base dell'accertamento di quanto segue:

1. Possesso di un diploma rilasciato da una scuola specializzata il cui corso deve aver avuto le seguenti caratteristiche:

- obbligo di frequenza
- di norma almeno 200 ore di lezione - suddivise tra teoriche e pratiche comprensive di nozioni di farmacologia e di clinica tossicologica.
- esame finale

2. Curriculum scientifico risultante dalla valutazione comparata dei seguenti elementi: pubblicazioni, master o corsi di specializzazione, altre attività scientifiche riguardanti la formazione in fitomedicina

3. Curriculum professionale relativo all'attività di fitomedicina.

Le valutazioni di merito, sottoposte alle definitive decisioni del Consiglio Direttivo, saranno effettuate da un'apposita Commissione, costituita da iscritti all'Ordine in possesso delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche della materia, che valuterà la documentazione prodotta dagli interessati allegata alla domanda e riassunta nel modulo informativo predisposto dagli Uffici.

OMEOPATIA

L'Omeopatia è un metodo clinico e terapeutico basato sulla "Legge dei Simili" formulato da S. Hahnemann all'inizio del secolo XIX. La legge dei simili afferma che è possibile curare un malato somministrandogli una sostanza che, in un uomo sano, riproduce tutti i sintomi della sua malattia. La Farmacologia Omeopatica classica (Materia Medica) è costituita da una serie di "rimedi" tratti dal mondo minerale, vegetale e animale e di sintesi. Ogni rimedio è stato singolarmente testato a dosi sub-tossiche sull'uomo sano (Sperimentazione Patogenetica Pura) per evidenziarne i sintomi provocati. Il rimedio viene poi somministrato al malato in dosi più o meno attenuate, preparato attraverso un ben codificato procedimento di fabbricazione (progressive diluizioni e succussioni). Nella pratica clinica omeopatica classica il medico, dopo aver formulato una diagnosi somministra il rimedio più simile ai modi peculiari con i quali il malato esprime la sua malattia: la terapia è pertanto personalizzata.

1) "L'Omeopatia è una metodologia clinica diagnostica e terapeutica olistica che utilizza come medicinali sostanze diluite e dinamizzate somministrate secondo la Legge di Similitudine ed individualizzate mediante le Patogenesi (effetto della sostanza sull'uomo sano).

2) L'esercizio dell'Omeopatia costituisce un atto medico in quanto è compito del medico individuare la malattia tramite la diagnosi. Definita la diagnosi il medico sceglierà la terapia e porrà la prognosi.

L'Omeopatia potrà essere esercitata da un medico "esperto" iscritto in un apposito "Registro".

Viene ritenuto esperto in omeopatia un medico che ha frequentato una Scuola di Formazione dalle caratteristiche che verranno ora definite e ne ha conseguito il relativo diploma. Vi è la possibilità di utilizzare professionalmente la dizione: "Iscritto nel Registro della Medicina Omeopatica" istituito presso l'Ordine.

Le Scuole di Omeopatia attualmente, per una formazione di base, debbono avere le seguenti caratteristiche: 1) deve essere costituito da un numero complessivo di almeno 240 ore di lezioni, teoriche e pratiche, suddivisibili in più anni, con obbligo di frequenza;

2) il passaggio agli anni successivi è subordinato ad un test di verifica;

3) per ottenere il diploma è necessario superare un esame finale in presenza della Commissione di esame che deve essere costituita da almeno un docente, dal responsabile didattico e da un rappresentante dell'Ordine dei Medici della città in cui si è svolto il corso. Il superamento dell'esame è accompagnato da un voto di giudizio.

Per il futuro, ed eventualmente in relazione alla situazione europea dell'Omeopatia, le caratteristiche saranno adeguate ai parametri medi degli altri paesi.

In ogni caso, a partire dall'anno di corso che avrà inizio nell'anno 1999, il numero delle ore sarà elevato a 330 complessive, con l'obbligo di frequenza di almeno 300 ore di cui il 25% di pratica nel corso o presso un tutor designato dalla scuola.

La Scuola di Omeopatia deve avere un direttore didattico che ha la responsabilità didattica della Scuola nei confronti dell'Ordine dei Medici. Il direttore didattico deve essere un medico che ha conseguito il diploma in omeopatia da almeno 10 anni, deve avere almeno 5 anni di esperienza didattica specifica e deve avere adeguato curriculum professionale in omeopatia. Suo compito è di scegliere anche i collaboratori ed i docenti della Scuola, di cui ne ha la responsabilità.

Si possono iscrivere alla Scuola di Omeopatia, oltre ai Medici-Chirurghi ed agli Odontoiatri, gli studenti degli ultimi due anni del relativo corso di laurea, previa approvazione del Direttore Didattico, che però conseguiranno il Diploma solo dopo il conseguimento della Laurea e dell'abilitazione professionale.

Possono conseguire il Diploma in Omeopatia i laureati in Medicina e Chirurgia e gli Odontoiatri, per le relative competenze professionali

Specificità della Didattica:

1. L'indirizzo didattico della Scuola è lasciato completamente libero ma deve essere indicato e rispondere ai requisiti fondamentali presenti nella definizione di Omeopatia (utilizzo delle dosi infinitesimali legge di similitudine, Patogenesi).
2. L'Omeopatia è un atto medico e deve essere appannaggio del medico, pertanto è indispensabile che nelle lezioni si evidenzino "la parte cosiddetta convenzionale". Tale parte consiste nella necessità per il medico omeopata di porre prima di tutto la diagnosi di malattia esponendo in modo chiaro ed inequivocabile le possibilità terapeutiche della Medicina convenzionale e della Medicina omeopatica, valutate rispetto alla malattia in esame ed alle capacità di risposta del paziente (desunte anche dalle indagini di laboratorio, da esami specialistici e dallo studio costituzionale e miasmatico).

Il Programma di ogni Scuola, ai fini dell'iscrizione nel Registro dell'Ordine dei Medici dovrà essere validato da una apposita Commissione istituita presso lo stesso Ordine. Il programma di base deve comprendere e sviluppare quanto meno i seguenti argomenti:

1. Legislazione (in Italia o in Europa).
2. Ricerca scientifica.
3. Rapporti con la Medicina convenzionale.
4. Consenso informato del paziente.
5. Storia dell'Omeopatia (inquadramento nella realtà storica attuale ed al momento della sua nascita).
6. Basi teoriche (Leggi fondamentali ed Organon).
7. Tecnica farmaceutica omeopatica e descrizione dei vari tipi di diluizioni (CH, K, DH, LM, FC).
8. Teoria delle Costituzioni e dei Miasmi.
9. Descrizione dei medicinali utilizzati in Omeopatia (la sostanza base, la patogenesi l'eventuale tossicologia ed utilizzazione in medicina convenzionale o in altre medicine non convenzionali, possibilità terapeutiche).
10. Presentazione delle patologie in cui sono consigliati i medicinali omeopatici.
11. Tecniche di individuazione dei medicinali omeopatici (Repertorio, indagine clinica, indagine costituzionale e miasmatica, etc.).
12. Esercitazioni pratiche (almeno il 25-30% del monte ore complessivo).
13. Valutazione dell'effetto della prescrizione.
14. Semeiotica medica omeopatica.

In un prosieguo di tempo l'Ordine curerà l'organizzazione di Corsi per la formazione di medici omeopati "tutor".

Tali medici, una volta esaurito il corso di formazione, saranno abilitati a curare il completamento della pratica degli altri omeopati già diplomati direttamente su richiesta degli stessi o, se ritenuto necessario, da parte delle Scuole.

La figura del "tutor" si appalesa necessaria anche ai fini della corretta applicazione della legge 125/1997 relativa alla riservatezza dei dati.

I Corsi saranno organizzati d'intesa con le Università, con gli Istituti di ricerca accreditati con Istituzioni pubbliche, preposti alla formazione Post-Laurea, o da Enti Morali (ONLUS) se partecipati negli organismi Istituzionali di controllo, dai Dicasteri preposti alla formazione professionale nell'arte sanitaria (Ministeri della Sanità, della Università e della Pubblica Istruzione).

OMEOPATIA IPOTESI DI SANATORIA

Presso l'Ordine viene istituito, e periodicamente aggiornato, un Registro in cui sono annotati gli iscritti all'Ordine stesso, che risultino aver documentato la pratica all'esercizio della medicina omeopatica. L'inserimento in tale elenco, prima dell'eventuale emanazione di norme cogenti che meglio disciplinino l'attività in questione, verrà effettuato a domanda degli interessati e sulla base dell'accertamento di quanto segue:

1. Possesso di un diploma (o di equivalente titolo) rilasciato da una scuola specializzata il cui corso deve aver avuto le seguenti caratteristiche:
 - obbligo di frequenza
 - di norma almeno 200 ore di lezione - suddivise tra teoriche e pratiche
 - esame finale
2. Curriculum scientifico risultante dalla valutazione comparata dei seguenti elementi: pubblicazioni, master o corsi di specializzazione, altre attività scientifiche riguardanti la formazione in omeopatia
3. Curriculum professionale relativo all'attività di omeopata.

Le valutazioni di merito, sottoposte alle definitive decisioni del Consiglio Direttivo, saranno effettuate da un'apposita Commissione, costituita da iscritti all'Ordine in possesso delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche della materia, che valuterà la documentazione prodotta dagli interessati allegata alla domanda riassunta nel modulo informativo predisposto dagli Uffici.

Qualora tale documentazione non risultasse sufficiente, l'Ordine per l'iscrizione sul Registro potrà chiedere la frequenza ad un Corso integrativo organizzato a cura dello stesso Ordine.

RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO-CHIRURGO ED ODONTOIATRA OMEOPATA L'ISTANZA ALL'ORDINE

I medici che intendono esercitare l'attività di omeopata e laureati da almeno cinque anni, debbono presentare apposita istanza all'Ordine, documentando sotto la propria responsabilità, di avere acquisito una specifica formazione professionale in omeopatia e allegando la documentazione prevista dalla regolamentazione emanata dall'Ordine

1) Requisiti e documentazione

a) curriculum formativo

E' condizione indispensabile aver frequentato una scuola della durata di non meno di tre anni organizzata nell'ambito di un organismo associativo debitamente costituito con atto pubblico da non meno di quattro anni alla data del 31.12.1997; il piano di studio della scuola, ovvero del corso, deve comprendere un adeguato insegnamento ed addestramento in omeopatia, con speciale riferimento alla tecnica seguita; il certificato rilasciato dalla scuola deve attestare che il medico ha completato l'iter formativo, specificando la tecnica omeopatica ed il piano di studio seguito.

b) curriculum scientifico

Il curriculum scientifico riguarda le pubblicazioni edite, eventuali master o corsi di specializzazione seguiti (allegando le relative certificazioni) e le altre attività scientifiche praticate riguardanti la formazione in omeopatia.

c) curriculum professionale

Il curriculum professionale deve comprendere:

- l'attività di omeopata esercitata in via preminente per un periodo continuativo di almeno cinque anni in strutture pubbliche o in regime libero professionale;
- l'indicazione di aver praticato la omeopatia ad un congruo numero di pazienti in rapporto alla specifica tecnica praticata come risulta indicata nel curriculum formativo.
- l'indicazione di avere praticato la omeopatia presso uno studio di altro esperto in omeopatia indicando la durata e la pratica effettuata (allegando specifica dichiarazione in tal senso del titolare dello studio) minimo 6 anni.

2) L'autocertificazione

L'attività di omeopata svolta nelle strutture o nei presidi pubblici - nell'ipotesi che non venga allegata certificazione rilasciata dai responsabili della struttura pubblica medesima - deve essere dichiarata dal medico, sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione. Analoga autocertificazione deve essere presentata dal medico che ha svolto l'attività di omeopata in regime libero professionale. In questa ottica merita ricordare che le autocertificazioni hanno validità a tutti gli effetti e conseguentemente richiamano la responsabilità penale degli autori.

3) La valutazione dell'Ordine

Ai fini della valutazione della certificazione presentata dai medici per il riconoscimento dell'attività di omeopata, è condizione indispensabile che siano rispettati quanto meno e contestualmente i su specificati criteri indicati alle lettere a) e c) del punto 1, relativi rispettivamente al curriculum formativo ed al curriculum professionale.

L'Ordine, comunque, si riserva in ogni momento la facoltà di verificare la esattezza delle certificazioni esibite e delle dichiarazioni rilasciate.